

# Transazione civile con corrispettivo: l'Iva evita il registro proporzionale

## Imposte indirette

L'accordo prevede obblighi come prestazioni di servizi e non indica responsabilità

Somme senza valenza risarcitoria, registrazione con prelievo in forma fissa

**Marco Nessi**  
**Roberto Torelli**

È soggetto a Iva, e non all'imposta di registro proporzionale, l'atto di transazione con cui le parti pongono fine alla lite insorta fra di esse stabilendo reciproci obblighi a fronte del riconoscimento di un corrispettivo.

È questo il principio enunciato dalla Cgt dell'Abruzzo nella sentenza n. 206/2/2024, depositata il

27 marzo scorso (presidente Cappa, relatore D'Orazio).

### La vicenda

Nel caso in esame, una complessa vicenda contrattuale tra una Asl e una società per la costruzione e gestione di un parcheggio, culminava nella sottoscrizione di un atto di transazione (non registrato).

Successivamente, le parti stipulavano dinanzi al notaio un atto di risoluzione (indicato come integrativo del primo) con la previsione di obblighi a carico di entrambi le parti (l'atto veniva assoggettato all'imposta di registro in misura fissa pari a 600 euro). Sulle somme corrisposte in esecuzione della transazione veniva applicata l'Iva.

A fronte di quanto sopra, con riferimento all'atto di risoluzione sottoscritto, l'agenzia delle Entrate notificava alle società un avviso di liquidazione, accertando una maggiore imposta di registro pari allo 0,5% della somma già pagata (articolo 6, tariffa del Testo unico

dell'imposta di registro, Tur, Dpr 131/1986) e 1% sulla somma da pagare (ex articolo 3, tariffa Tur) quale atto di natura dichiarativa. In particolare, secondo l'ufficio, l'importo previsto nella transazione avrebbe avuto natura meramente risarcitoria; pertanto, costituendo una prestazione fuori campo Iva (ex articolo 15 del Dpr 633/72), il relativo importo avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta di registro e non ad Iva come operato dal contribuente.

Ulteriormente, con riferimento alla scrittura privata di transazione, l'agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione, chiedendo il pagamento dell'imposta di registro al 3% (articolo 9, tariffa Tur) maggiorata della relativa sanzione.

### Il giudizio

Dopo un primo grado parzialmente favorevole al contribuente, l'agenzia delle Entrate proponeva appello. Il collegio giudicante ha rigettato l'appello dell'ufficio.

Preliminarmente è stato osservato che l'atto di risoluzione stipulato dal notaio conteneva al suo interno (sia in specifiche parti richiamate sia come allegato) anche la scrittura di transazione. In particolare, secondo il collegio, considerato che nell'atto di transazione non veniva indicata alcuna responsabilità delle parti (contrattuale o extracontrattuale), la fattispecie non poteva essere quella di un risarcimento di danno escluso da Iva (ex articolo 15, Dpr 633/72), ma quella di un atto indicante reciproche concessioni, di carattere normativo, inquadrabili tra le «prestazioni di servizi» soggette ad Iva (ex articolo 3 del Dpr 633/72) e, come tali, escluse dall'imposta di registro in virtù del principio di alternatività Iva-registro previsto dall'articolo 40 del Tur.

In senso analogo si è già espressa in passato la Cassazione con le sentenze n. 2732/2022, n. 23668/2018 e n. 20233/2018).